

430 / 13

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1663 /2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRON. N. 2624/2013
10.5.2013

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala	Presidente relatore
Dott. Monica Vitali	consigliere
Dott. Benedetta Pattumelli	consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.1349/10 del Tribunale di Milano estensore E. Porcelli discussa all'udienza collegiale del 10/04/2013 e promossa con ricorso depositato il 29.6.10

**DA**

**POZZATO PAOLO** , rappresentato e difeso dagli avv.ti G. CERVELLI e PIETRO POZZAGLIA del Foro di Roma , dall'avv. DILETTA SAROLLI del Foro di Monza , dall'avv Rita Fera, dall'avv. MICHELE GIUSEPPE LO PREJATO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA COLONNETTA, 5 MILANO

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**, in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa da avv. Prof. ANGELO PANDOLFO, dall'avv. SILVIA LUCANTONI e avv. ELENA ALIANI elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in VIA DELLA MOSCOVA, 3 MILANO

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

Ma la migliore censura all'irragionevole e del tutto astratta motivazione dell'impugnata sentenza, sembra essere offerta dalla più volte richiamata pronuncia della Suprema Corte n 24202/09 e dalla disciplina del principio del pro rata nel sistema dell'AGO ove:

sia allorchè fu incrementato il numero dei redditi da inserire in base pensionabile ex art. 13 del D.Lgs n 503/1992;

sia in sede di passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ex art. 1 comma 12 della L. n. 335/1995;

il Legislatore sempre si è curato di garantire che la quota relativa alle anzianità contributive maturate sino alla data delle anzidette modifiche fosse calcolata **secondo le norme previgenti**.

Al riguardo, appare ben poco plausibile che il Legislatore del '95 che, con riferimento al sistema pensionistico pubblico aveva inteso in tal guisa il principio del pro rata, abbia, poi, con riferimento al sistema pensionistico dei liberi professionisti, utilizzato, nel contesto della medesima legge, il termine pro rata in una **diversa, più elastica e non meglio precisata accezione**.

\* \* \*

Alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1349/10, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

per le ragioni esposte:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 relative al calcolo della quota pensionistica relativa alle anzianità contributive sino al 31.12.2003 e, per l'effetto, previa disapplicazione delle stesse, condannare la C.N.P.A.D.C., in persona del legale

V. bis  
cy

rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del Dott Paolo Pozzato, il trattamento pensionistico, nella misura che sarà accerta a all'esito di C.T.U., calcolando la quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del Regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004 e, cioè, ex artt. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente **prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1,75% per le anzianità contributive successive;**

2) condannare la CNPADC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere gli arretrati pensionistici dovuti in esito alla riliquidazione del trattamento di cui al punto 1) con interessi come per legge.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si chiede ammettersi C.T.U. tecnica per la determinazione dell'importo della pensione dovuta al Dott. Paolo Pozzato sulla base del punto 1 delle conclusioni .

Si producono:

Copia conforme della sentenza n. 1349/10 del Tribunale di Milano, il fascicolo di primo grado, nonché le seguenti sentenze: 1) Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n 18806 del 30 novembre 2009; 2) Corte d'Appello di Torino n 1252/08; 3) Cass Civ Sez Lav n 24202 del 16 novembre 2009; 4) Cass Civ Sez Lav n 25029 del 27 novembre 2009.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo  
Avv. Silvia Lucantoni  
Avv. Elena Aliani  
Via Moscova n. 3, 20121 Milano  
Telefono: 02.80673.1  
Fax: 02. 89010836  
CF: PNDNGL46H25F839B – PEC: [angelo.pandolfo@legalmail.it](mailto:angelo.pandolfo@legalmail.it)  
CF: LCNSLV73R57H501J – PEC: [silvia.lucantoni@legalmail.it](mailto:silvia.lucantoni@legalmail.it)  
CF: LNALNE70R49F205W – PEC: [ejena.alianni@legalmail.it](mailto:ejena.alianni@legalmail.it)


### CONCLUSIONI

Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e nella memoria di costituzione relativa al primo grado di giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.


Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 17 Ottobre 2012

Prof. Avv. Angelo Pandolfo



Avv. Silvia Lucantoni



### MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 1349/10 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto dal dott. Paolo Pozzato diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto legge del 14 luglio 2004 con conseguente condanna della parte convenuta alla corresponsione del trattamento pensionistico calcolando la quota pensionistica riferita alla anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento suddetto, vale a dire ai sensi degli articoli 2 e 15 della legge 21/86 e dell'articolo 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Ad avviso del primo giudice non poteva trovare seguito il diritto rivendicato dal dott. Pozzato, che aveva fatto domanda di pensione di vecchiaia in data 17 gennaio 2008, a vedere calcolata la quota della pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2003 prendendo in considerazione come redditi di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, non ravvisando il preteso contrasto delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale con il principio generale del pro rata di cui all'articolo 3 comma 12 della legge 335/95, peraltro sostituito dall'articolo 1 comma 763 della legge 296/2006 in vigore dal gennaio 2007.

Secondo il giudice di primo grado correttamente la Cassa convenuta aveva applicato il metodo contributivo solo per il periodo di lavoro decorrente dal 1 gennaio 2004 mentre per la anzianità maturata al 31 dicembre 2003 aveva mantenuto il precedente metodo del calcolo reddituale, evidenziando come le disposizioni impugnate in realtà fossero rispettose del principio del pro rata in quanto la modificazione normativa riguardava esclusivamente il futuro senza incidere sul passato.

07

D'altra parte secondo il giudice di prime cure risultava ragionevole la scelta di individuare la base pensionabile con procedimento a ritroso a decorrere dal 2004 ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema contributivo, in quanto il principio del pro rata tendeva a cristallizzare a gennaio 2004 il trattamento risultante dall'applicazione del sistema retributivo, non avendo senso continuare a far riferimento al livello di reddito raggiunto al momento del pensionamento se da tale momento il sistema retributivo non era più applicabile.

Ha proposto appello il dottor Paolo Pozzato chiedendo la riforma della sentenza appellata con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado per i motivi di seguito esaminati; ha resistito all'appello la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti chiedendo invece la piena conferma della sentenza impugnata.

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

Ritiene il Collegio, in linea con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e da numerosi giudici di merito ( cfr Cassazione 8847/2011, sent. 8086/12 e 8287/12 del Tribunale di Roma , Appello Firenze 22.1.10, Appello L'Aquila 9.11.09, Appello Torino 9.12.08) che l'appello proposto sia fondato .

I motivi di appello possono essere così sintetizzati:

-in primo luogo il dottor Pozzato ha censurato la sentenza del primo giudice laddove ha valutato la norma regolamentare impugnata, ovvero l'articolo 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, non alla luce della normativa vigente all'epoca (decreto legislativo 509/94 e articolo 3 comma 12 legge 335/95 nel vecchio testo ) ma prendendo in considerazione la modifica inserita dalla legge finanziaria del 2007 ovvero dall'articolo 1 comma 763 della legge 296/06;

-in secondo luogo ha censurato la pronuncia appellata laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto che il comma 763 dell'articolo unico della legge 296/06 avesse inteso sanare tutti

gli atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali privatizzati e approvati prima dell'entrata in vigore della legge compreso il regime previdenziale della Cassa convenuta, in tal senso richiamando le pronunce della Corte costituzionale n.124/2008 e n.263/2009 che avevano affermato la inammissibilità della questione sottoposta con riferimento alla disposizione invocata in quanto interpretata come norma di sanatoria, potendosi la norma interpretare anche escludendo la natura di sanatoria dell'inciso; in tale prospettiva secondo l'appellante la diversa interpretazione adottata nella sentenza impugnata avrebbe comportato una sorta di inammissibile sanatoria in bianco;

- in terzo luogo, dovendo essere i regolamenti degli enti previdenziali privatizzati disciplinati dalla normativa vigente all'epoca, l'art 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e la tabella B allegata non erano rispettosi del principio del pro rata di cui alla all'art 3 co 12 L. 335/93, in quanto tale norma aveva:

- esteso progressivamente il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile ;

- previsto che i redditi di riferimento per la formazione della base pensionabile fossero individuati procedendo a ritroso da 2003 anziché dalla data del pensionamento.

Pertanto secondo l'appellante il rispetto del pro rata , in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte, imponeva che ogni delibera regolamentare modificativa dei criteri di calcolo della pensione si dovesse applicare esclusivamente alle anzianità contributive future e non poteva incidere sul passato e perciò le anzianità contributive maturate sino all'entrata in vigore delle modifiche normative davano luogo a una quota da calcolarsi secondo la previgente normativa di legge e regolamentare , senza alcun indebita incidenza della normativa regolamentare successiva.

Il Collegio condivide le censure mosse dall'appellante in quanto , sebbene l'art 10 citato preveda che la pensione si liquidi sulla base di una quota relativa all'anzianità precedente il 31.12.03

4

su base reddituale e una quota per la anzianità contributiva successiva con il nuovo sistema contributivo, non risulta rispettato il principio del pro rata di cui all'art 3 comma 12 L. 335/95 come interpretato da ultimo anche dalla Suprema Corte.

Basti considerare che con la citata norma regolamentare :

-è stato esteso progressivamente il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile che nella fattispecie in luogo di 15 sono 24 ( in ragione della decorrenza della pensione dal 2003);

-è stato previsto che i redditi di riferimento per la formazione della base pensionabile siano individuati procedendo a ritroso dal 2003 anziché dalla data del pensionamento.

A tale conclusione si perviene proprio tenendo conto dei principi affermati dalla Suprema Corte per risolvere analoga fattispecie nella sopra riferita pronunzia n. 8847/11 ( in conformità con il più recente precedente orientamento) laddove è stato "ribadito che è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all'epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente. In questi casi il legislatore, giacché solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all'epoca di liquidazione della pensione, con l'ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera come nella

specie) e l'altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole".

Conseguentemente la Corte di legittimità ha disatteso la tesi, che nella fattispecie di cui è causa è sostenuta anche dalla Cassa appellata, secondo la quale la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, imporrebbe l'applicazione del principio del prò rata solo nei casi di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Ha in particolare affermato la Corte: "In primo luogo il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione ed in ogni caso sarebbe incongruo escludere la regola del prò rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici, ed imporlo invece quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all'ammontare delle pensioni spettanti. Invero, è proprio nei casi di "rivoluzioni" del sistema che si fa più acuta l'esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre "l'intera" anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera per solo per gli ultimi anni, o addirittura degli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte 24202/2009, che la più importante fattispecie di prò rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D'altra parte anche il sistema del prò rata rientra nell'ambito di previsione della medesima L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2, che recita "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre

*af*

eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".□

Nella citata pronunzia si rileva inoltre la infondatezza della ulteriore prospettazione secondo la quale la delibera della Cassa in questione sarebbe in ogni caso "divenuta legittima" ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

La Corte di legittimità ha ritenuto infatti che con la suddetta norma non è stata prevista l'eliminazione ma solo l'attenuazione del principio del pro rata in quanto il principio è stato previsto come concorrente con le esigenze di gradualità e di equità tra generazioni e che conseguentemente, solo dal 1 gennaio 2007 la autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti di cui al precedente testo dell'articolo 3 comma numero 12 della legge 335/95, ma quelli meno rigidi nella nuova formulazione; in tale prospettiva la Corte ha ritenuto che la più recente norma non avesse inteso attuare una sanatoria proiettata nel passato di una serie indefinita di atti delle Casse a contenuto non identificato, che all'epoca della loro emanazione non erano conformi alla legge vigente, evidenziando come la salvezza dei precedenti provvedimenti andasse ricondotta al periodo "successivo" all'entrata in vigore della legge del 2006, ovvero dopo le modifiche apportate alla citata disposizione, concludendo che la sanatoria di cui all'ultima parte del comma 763 è diretta principalmente a coprire il periodo successivo all'entrata in vigore della legge stessa nell'ipotesi in cui le delibere avessero già modificato i regolamenti ma senza darvi ancora attuazione secondo le prescrizioni del nuovo sistema.

Evidenziati dunque i principi esposti dalla suprema Corte e del tutto condivisi da questo Collegio non risulta corretto il calcolo della quota reddituale della pensione del dr. Pozzato sulla base dei 24 redditi antecedenti il gennaio 2004 in quanto secondo il regime previgente sino al momento della modifica del

*[Handwritten signature]*

regolamento della Cassa, e quindi dell'opzione per il regime contributivo, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla liquidazione della pensione sulla base degli ultimi 15 redditi dichiarati a ritroso dal momento di decorrenza della pensione.

In particolare, ai sensi degli articoli 2 e 15 della legge 21/86 e dell'articolo 3 del precedente regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, la pensione sarebbe stata liquidata sulla base della media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, rivalutati ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e applicando al suddetto reddito l'aliquota del 2% per ogni anno di anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2001 e l'aliquota dell' 1,75% per le anzianità contributive successive.

In conclusione fino al 2003 il dr. Pozzato aveva diritto al calcolo della pensione reddituale sulla base dei criteri di cui sopra tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata di 34 anni; dopo il 2004, e quindi fino al 1 ottobre 2008 data di decorrenza della pensione, con il sistema contributivo per gli ultimi quattro anni.

Né tale sistema di calcolo comporta alcun rischio di duplicazione. Infatti come ben chiarito dalla parte appellante con le note depositate in corso di causa per calcolare la quota reddituale si tiene conto di tre variabili: la prima è costituita dai 15 redditi che la norma previgente applicabile fa decorrere proprio dal momento del pensionamento; la seconda è l'anzianità contributiva del professionista; la terza è l'aliquota di rendimento ovvero 2% sino al 2001 e l'1,75% dal 2001 in poi.

Tuttavia la media reddituale viene moltiplicata prima per l'anzianità contributiva del professionista e poi per l'aliquota di rendimento così determinando l'importo lordo annuo della pensione. Nella fattispecie la media reddituale viene moltiplicata per gli anni di anzianità contributiva del professionista solo fino al 2003, tenendosi conto del successivo

passaggio al sistema contributivo.

Pertanto in riforma della sentenza appellata va dunque riconosciuto il diritto all'appellante alla riliquidazione del trattamento pensionistico per quanto riguarda la quota reddituale come indicato in dispositivo condannandosi la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado liquidate quanto ad euro 3000 (di cui euro 2000 per onorari ) secondo le tariffe previgenti per le spese di primo grado ed euro 4000 per il secondo grado in ragione delle tabelle dei compensi professionali di cui al dm 140/12 tenuto conto del valore della controversia .

P.Q.M.

In riforma della sentenza n.1349/10 del Tribunale di Milano riconosce il diritto di Paolo Pozzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art.15 della legge 21/86 applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2001 e l'aliquota dell'1,75% per le anzianità contributive successive, moltiplicando la media reddituale per l'anzianità del professionista sino al 31 dicembre 2003.

Condanna la appellata alla rifusione delle spese del doppio grado liquidate in complessivi euro 7000, 00 oltre ad oneri di legge.

Milano, 10.4.13 Il Presidente Relatore

Chiarina Sala



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Franca LO PRESTI

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO

Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

OGGI 10 MARZO 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Franca LO PRESTI



9